

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 27 giugno 2019, n. 127

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 relativa alla costruzione ed all'esercizio di cogenerazione a gas metano della potenza elettrica nominale pari a 2,00 MWe e potenza termica di 4,717 MWt sito nel Comune di Modugno (BA).

Società: MERCK Serono S.p.A. con sede legale in Roma (RM), alla via Casilina 125 – P.IVA 00880701008 C.F. 00399800580.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Decreto Legge n. 7 del 07 febbraio 2002 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", convertito con modificazioni dalla Legge 09 aprile 2002 n. 55;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il rilascio delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto Legislativo n. 20 del 8 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CE;
- il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante l'abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 115 del 30/05/2008 la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione unica da parte dell'amministrazione competente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 20 del 08/02/2007, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggio, del patrimonio storico artistico che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonti tradizionali, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 11, dalla Regione;
- ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 11 del Decreto Legislativo 115 del 30/05/2008 il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
- con la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, la Giunta regionale adottava le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- con la L.R. 31 del 21 ottobre 2008, la Regione Puglia ha adottato “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”;
- con il R.R. n. 12 del 14 luglio 2008 la Regione ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- con il Decreto del 10 settembre 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- con la D.G.R. n. 2259 del 26 ottobre 2010 la Giunta Regionale ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- con la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010 la Giunta Regionale ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- il R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 con cui la Regione ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- con la L.R. 25 del 24 settembre 2012 è stata adottata una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- con la D.G.R. n. 1208 del 28/07/2017 la Giunta Regionale ha individuato la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali quale ufficio competente all’istruttoria delle istanze pervenute ai sensi del D.Lgs. 115/2008; avendo quale indirizzi operativi quelli adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010;
- con la L.R. 38 del 16 luglio 2018, ad integrazione della L.R. 25 del 24/09/2012, è stato adottato all’articolo 2, l’art. 5 bis inerente i “*Profili localizzativi e procedurali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del D.Lgs. 115/2008*”;
- l’art. 117 della costituzione che riconosce che in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica vige la competenza concorrente tra Stato e Regioni;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 7 dell’art 11 del Decreto Legislativo 115/2008 e s.m.i., è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la società **MERCK Serono S.p.A.**, con sede legale in Roma, in via Casilina 125, Cod. Fisc. **00399800580** e P.IVA **00880701008**, con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 2078 in data 16/05/2018, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da **fonte tradizionale**, della **potenza elettrica** nominale di **2,00 MWe**, e **potenza termica** di **4,717 MWt**, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di **Modugno (BA)**, denominato **Impianto di Trigenerazione a gas metano**;
- successivamente, la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ha effettuato l’istruttoria telematica volta all’accertamento della completezza formale dell’istanza ex D.G.R. 3029/2010 e della D.D. 1/2011 - “*Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica e delle Linee Guida Procedura Telematica*”, e con nota prot. n. 2248 del 28/05/2018 provvedeva ad effettuare formale richiesta di integrazione tecnico documentale. Il Proponente con nota pec del 18/07/2018 (acquisita al prot. n. 3270 del 20/07/2018); trasmetteva

la documentazione integrativa richiesta; la Sezione ha proceduto alla verifica della documentazione trasmessa e rilevava ulteriori anomalie formali, pertanto con ulteriore nota prot. n. 5186 del 25/09/2018 trasmetteva una nuova richiesta di integrazioni cui la Società provvedeva con la nota pec del 10/10/2018 (acquisita al prot. n. 5616 del 12/10/2018);

- a seguito dell'esito favorevole della verifica formale della documentazione integrativa depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, effettuata da questa Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 6053 del 07/11/2018, dava comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 115/2008, e contestualmente convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 29/11/2018 rinviata, con nota prot. n. 6259 del 21/11/2018 al giorno 04 dicembre 2018; aggiornata in attesa di acquisire gli ulteriori pareri, risultati ancora mancanti;
- la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, con nota prot. n. 6674 del 13/12/2018 trasmetteva copia conforme del verbale della suddetta riunione. La Società proponente con note acquisite al prot. n. 6978 del 20/12/2018; prot. n. 6983 del 20/12/2018; prot. n. 7037 del 21/12/2018; prot. n. 7085 del 27/12/2018; prot. n. 152 del 14/01/2019 e prot. n. 200 del 17/01/2019 trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi, ovvero acquisite agli atti del procedimento successivamente alla suddetta seduta, e con ulteriore nota pec del 14/03/2019 (acquisita al prot. n. 1356 del 19/03/2019) provvedeva al deposito del verbale di conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi indetta dall'Ufficio Ambiente della Città Metropolitana di Bari.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari, prot. n. 317 del 10/07/2019, con cui rilascia parere favorevole a condizione che:
 - le operazioni di scavo relative alle opere da realizzare dovranno svolgersi sotto la sorveglianza di un archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum dovrà preventivamente essere sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza;
 - qualora si verificasse il ritrovamento di resti archeologici si renderà indispensabile procedere a scavi in estensione da affidare a impresa iscritta alla categoria OS25;
 - in caso di ritrovamenti ci si riserva di richiedere variante al progetto originario per garantire la salvaguardia delle testimonianze antiche;
 - l'onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali scavi dovrà essere a carico della Società richiedente.Questa Soprintendenza si riserva di fornire nel corso dei lavori ogni ulteriore prescrizione necessaria; si fa obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto la data di inizio dei lavori.
Al termine dei lavori dovrà essere consegnata a questo Ufficio una relazione, redatta dall'archeologo incaricato di supervisionare i lavori, che illustri le più significative fasi d'intervento corredata dalla documentazione fotografica;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 199607 del 05/12/2018, con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nullaosta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto specificato in oggetto, a produrre la domanda per il rilascio del nulla osta di competenza.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la società Merck Serono S.p.A. con nota pec del 21/12/2018 (acquisita al prot. n. 7085 del 27/12/2018) trasmetteva, per conoscenza alla scrivente Sezione, apposita comunicazione con cui dichiarava che *"... l'impianto di cogenerazione ... sarà oggetto di un adeguamento impiantistico, ..., realizzato solo all'interno della proprietà della suddetta società e nulla all'esterno; su detto impianto non saranno presenti elettrodotti;...; l'impianto di rete per la connessione è esistente ..."*.

RILEVATO che:

l'Ispezzorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise non ha fornito ulteriore riscontro a quanto comunicato dalla Società istante.

Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene superata la necessità da parte della società Merck Serono S.p.A., di formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispezzorato.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 13/12/2018 (acquisita al prot. n. 6931 del 20/12/2018) con cui comunica che, dal 01/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione procedente la Società istante con nota pec del 18/02/2019 (acquisita al prot. n. 869 del 20/02/2019), comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11/06/2012. prot. 11626 e alla data del 12/02/2019 dichiarava di *"... non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ..."*.

Pertanto si ritiene assolto da parte della società Merck Serono S.p.A. l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 29320 del 28/11/2018, con cui comunica che l'attività è provvista di Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità per att. 45.2.C - n. 3 49.3.C - 74.3.C - 70.2.C - 34.2.C - n. 2 70.1.B - 12.2.B - 12.1. A dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011, si evidenzia che il Comando potrà esprimere parere di competenza nell'ambito della preventiva procedura (valutazione di progetto) prevista dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011, in caso di modifiche sostanziali ai fini antincendio che comportino "aggravio di rischio", ovvero in caso di introduzione di nuove attività ricadenti in categoria B e C dell'All. I al D.P.R. 151/2011. In tale ipotesi, al fine di consentire la formulazione del predetto parere, occorre che il responsabile dell'attività presenti preventivamente al Comando in tempo utile e comunque prima della data della Conferenza di Servizi, apposita istanza di valutazione del progetto per le attività soggette come innanzi specificato, ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R., secondo le procedure di cui al D.M. 07/08/2012.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

la Società istante con modulo parere del 04/12/2018 confermava quanto già dichiarato con apposita asseverazione del 05/04/2018 a firma del tecnico progettista che *"... non necessita nuova istanza di valutazione del progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011 ..."*.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. 9269 del 03/12/2018, con cui comunica sulla base della documentazione depositata dal richiedente a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica sul portale www.sistema.puglia.it e delle dichiarazioni rese, non essendo prevista alcuna modifica allo stato esteriore dei luoghi, non è necessario acquisire alcuna autorizzazione o accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 89, 90, 91 delle NTA del P.P.T.R.;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione - Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C e Riforma Fondiaria, nota prot. n. 3871 del 21/02/2019, con cui comunica che dall'esame del progetto e delle planimetrie integrative trasmesse via pec in data 19/02/2019 dalla Società istante, con la precisazione che l'intervento non interessa in alcun modo aree tratturali in quanto trattasi di opere da realizzare in vano tecnico già esistente in azienda, questo Servizio comunica che non deve rilasciare alcun parere e/o Nulla osta relativo all'attraversamento di che trattasi, in quanto la linea elettrica da realizzare non coinvolge particelle catastali demaniali di proprietà regionale. Qualora codesta Società intenda modificare il percorso del cavidotto e quindi

percorrere terreni demaniali, dovrà presentare nuova progettazione indicante i lavori da effettuarsi e relativa occupazione;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 13639 del 05/12/2018, con cui comunica che relativamente al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dalla sovrapposizione delle aree interessate dell'intervento con le perimetrazioni attualmente vigenti, emerge che non sono interessate aree in cui vigono le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al P.A.I.. Pertanto per quanto di competenza, preso atto complessivamente del progetto dell'intervento e dei vincoli di propria competenza, esprime parere favorevole rispetto al P.A.I.;
- Arpa Puglia - DAP di Bari, prot. n. 24995 - 32 del 03/04/2019, con cui trasmette la nota prot .n. 9743 del 12/02/2019 già inviata alla regione in ambito di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 115/2008, nonché ai fini della relativa autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 e dell'AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

In suddetta nota prot. n. 9743 del 12/02/2019 l'ARPA, esaminata la documentazione agli atti si riscontra che il gestore, partendo dai dati di targa, fornisce un valore delle emissioni di Ossidi di azoto calcolato sulla base del tenore di ossigeno di riferimento previsto per la tipologia di impianto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il valore di emissione previsto dal gestore risulta prossimo al limite massimo autorizzabile e si evidenzia pertanto che sarebbe auspicabile l'adozione di un sistema di abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto per garantire il rispetto dei limiti in tutto il ciclo di vita di esercizio dell'impianto. Per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione a condizione che:

- il gestore, a partire dalle necessarie misurazioni in fase di messa a regime dell'impianto in autorizzazione, dovrà effettuare ogni adozione atta a garantire il rispetto dei limiti di emissione, quale per esempio misurazioni periodiche e/o l'adozione di opportuni sistemi di abbattimento delle emissioni;

- Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, prot. n. 32231 del 14/03/2019, con cui all'esito dei lavori svolti, valutata le specifiche risultanze, visiti i pareri favorevoli acquisiti nell'ambito del presente procedimento, assume la determinazione conclusiva di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi in senso favorevole, relativamente alla procedura in oggetto, con le prescrizioni indicate nei pareri acquisiti e di seguito riportati:

ASL Bari

- monitoraggio delle emissioni qualitative e quantitative delle polveri sottili Pm 2,5 nonché nanopolveri di diametro inferiore ad un micron in armonia con le norme vigenti in materia. Si prende atto delle prescrizioni del Comitato Contro l'Inquinamento Atmosferico Provinciale (CIAP), valide anche per il SISP. Gli esiti trasmessi con scadenza nei termini di legge agli enti competenti. Si prende atto inoltre anche del parere formale dell'ARPA.

Comitato Contro l'inquinamento Atmosferico Provinciale (CIAP)

- a) presso la sede dell'impianto dovranno essere conservati per almeno cinque anni, insieme con il provvedimento di autorizzazione, gli originali dei certificati di analisi firmati da professionista abilitato. Tale documentazione è a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- b) il Gestore dovrà redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina, il quale riporti tutti gli interventi di manutenzione programmata presso l'impianto al fine di ridurre le emissioni di odori;
- c) il Gestore entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto dovrà effettuare il monitoraggio completo presso i punti di campionamento delle emissioni convogliate di tutti i composti di cui alla L.R. 23/2015. Il quadro degli inquinanti da monitorare potrà essere successivamente riesaminato su istanza di parte, dopo aver condotto almeno 2 campagne di monitoraggio dei composti;
- d) per i nuovi punti di emissione in atmosfera il periodo tra la data di messa in esercizio e la data di messa a regime degli impianti è stabilito pari a 30 giorni. La messa in esercizio dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni al Servizio Edilizia Pubblica, Territorio ed Ambiente della Città Metropolitana di Bari;
- e) il Gestore dovrà produrre i certificati di analisi relativi alle emissioni, effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata pari a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime nelle condizioni di esercizio più gravose; il numero dei campionamenti da realizzare dovrà essere almeno pari a due;

- f) il Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo all'Autorità competente, anche per via web al sito www.cet.arpa.apra.it. Inoltre, il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014;
- g) per le misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
- h) i punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata nel presente documento, con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo;
- i) la verifica del rispetto dei limiti delle emissioni odorogene, i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni di cui alla L.R. n. 23 del 16/04/2015 "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17";
- j) relativamente alle emissioni fuggitive si prescrive il controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.;
- k) i punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNI EN 10169 e s.m.i. e UNI EN 13284-1;
- l) l'accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia;
- m) le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura;
- n) i dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1;
- o) il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli;
- p) il Gestore deve redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina il quale riporti tutti gli interventi di manutenzione programmata presso l'impianto al fine di ridurre le emissioni di odori.

ARPA Puglia - DAP Bari

trasmette il parere di competenza emesso dal Servizio Territoriale di questo Dipartimento, prot. n. 9743 del 12/02/2019, inviato alla Regione Puglia nell'ambito del procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 115/2008, e valevole anche ai fini del procedimento de qua al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 269, e dell'AUA, ai sensi del DPR n. 53/2013.

Città di Modugno

- in tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresto e guasti, vengano rispettati i limiti di emissione per il gruppo trigenerativo definiti al Punto 3 (Motori fissi a combustione interna) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 183 del 15/11/2017;
- vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodiche da concordare con ARPA, entro 10 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale;
- con particolare riferimento alle disposizioni in materia di impatto acustico (art.8 della Legge 447/95), si chiede al proponente di inoltrare entro un mese dalla messa a regime, una valutazione dell'impatto acustico. Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);

- Comune di Modugno - Servizio 3 - Ambiente Qualità della Vita - ARO 2, nota prot. n. 8945 del 19/02/2019 con cui rilascia parere favorevole a condizione che:
 - in tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresto e guasti, vengano rispettati i limiti di emissione per il gruppo trigenerativo definiti al Punto 3 (Motori fissi a combustione interna) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 183 del 15/11/2017;
 - vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodiche da concordare con ARPA, entro 10 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale;
 - con particolare riferimento alle disposizioni in materia di impatto acustico (art.8 della Legge 447/95), si chiede al proponente di inoltrare entro un mese dalla messa a regime, una valutazione dell'impatto acustico. Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 39903 del 13/11/2018, comunica che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione della centrale e delle relative opere connesse in progetto;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 930 del 18/01/2019, esprime parere, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e della L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10# Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx ;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 51869 del 03/12/2018, verificato che l'intervento non interferisce con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse aeroportuale militare e con servitù imposte a protezione dei siti dell'A.M., per quanto di competenza esprime nulla osta, per i soli interessi dell'Aeronautica Militare alla realizzazione di quanto citato in oggetto;
- Consorzio ASI Bari, nota pec acquisita al prot. n. 6500 del 06/12/2018, con cui esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto. Il parere di conformità urbanistica verrà rilasciato sul progetto definitivo dell'opera in esito alla presente procedura di autorizzazione unica;
- ANAS S.p.A., nota prot. n. 688350 del 20/12/2018, comunica che gli interventi previsti non necessitano di parere da parte di questa Società, atteso che l'impianto di produzione di energia elettrica e le opere di connessione ed infrastrutture non ricadono in fascia di rispetto stradale e non comportano attraversamenti che interessano la sede stradale della S.S. 16 - 96 e della viabilità di servizio;
- Italgas Reti S.p.A., modulo parere del 04/12/2018, comunica che la Merck Serono S.p.A. attualmente è allacciata alla rete gas metano tramite un gruppo di riduzione industriale con misura a valle con pressione di monte 2.0 bar e di valle 0.5 bar. Il Griv è dotato di misuratore G250 con correttore di volumi che eroga max 600 STm³/h. Alla luce di quanto detto, la Italgas Reti rilascia il nulla osta alla realizzazione dell'opera descritta in progetto a condizione che i prelievi orari e la pressione di fornitura rimanga max 600 STm³/h e 0.5 bar.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 1208 del 28/07/2017 e D.G.R. 3029/2010 e L.R. 38 del 16 luglio 2018, la società **MERCK Serono S.p.A. ha provveduto alla presentazione dell'istanza sul portale telematico www.sistema.puglia.it** con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 2078 in data 16/05/2018, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010

- relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la società Proponente con nota pec del 18/12/2018 (acquisita al prot. n. 6978 del 20/12/2018) ha trasmesso, per conoscenza alla Sezione procedente, apposita asseverazione ex D.P.R. 380/2001 e D.P.R. 445/2000 con la quale ha dichiarato *"... che l'intervento (...) non modifica i corpi di fabbrica preesistenti, e che gli stessi sono comunque al di sotto della superficie limite orizzontale (IHS) di 78 m .s.l.m. , individuata dalla mappa di vincolo e limitazione ostacoli dell'aeroporto di Bari - Palese ..."*;
 - analogamente l'Istante con ulteriori note acquisite al prot. n. 6983 del 20/12/2018; prot. n. 7037 del 21/12/2018; prot. n. 7085 del 27/12/2018; prot. n. 152 del 14/01/2019, prot. n. 862 del 20/02/2019, prot. n. 868 del 20/02/2019 e prot. n. 869 del 20/02/2019, depositava:
 - ✓ dichiarazione di insussistenza di interferenze con beni tutelati paesaggisticamente in quanto l'intervento è interno ad un corpo di fabbrica già esistente;
 - ✓ dichiarazione di insussistenza interferenze con beni tutelati dall'U.N.M.I.G.;
 - ✓ dichiarazione di insussistenza di interferenze con le reti di competenza dell'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise atteso che l'impianto di rete per la connessione è esistente;
 - ✓ trasmissione documentazione integrativa ad ARPA Puglia - DAP di Bari;
 - ✓ dichiarazione di assenza di interventi e/o opere di scavo da eseguirsi nell'area di impianto trasmessa al Comando Militare Esercito "Puglia";
 - ✓ dichiarazione di non interferenza con la Rete Tratturale;
 - la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, con nota prot. n. 32231 del 14/03/2019 all'esito dei lavori svolti, *"... valutate le specifiche risultanze, visiti i pareri favorevoli acquisiti nell'ambito del presente procedimento, assume la determinazione conclusiva di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi in senso favorevole, relativamente alla procedura in oggetto, con le prescrizioni indicate nei pareri acquisiti ..."*, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1922 del 24 aprile 2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 11 D.Lgs. 115/2008 e invitava la società Merck Serono S.p.A. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 2057 del 10/05/2019 trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_

requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;

- ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 1922 del 24/04/2019 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - di un impianto per la produzione di energia da **fonte tradizionale**, della **potenza elettrica** nominale di **2,00 MWe**, e **potenza termica di 4,717 MWt**, da realizzarsi nel comune di **MODugno (BA)**, denominato **Impianto di Trigenerazione a gas metano**;
 - delle opere connesse (codice Rintracciabilità 175956483) le quali prevedono che l'impianto venga collegato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV nel medesimo punto di consegna esistente (Nodo 2-005604) connesso alla linea MT ATM (DP60-08040) alimentata da CP BARI IND. 2. Tale soluzione prevede la:
 - realizzazione/**adeguamento fabbricato** per il punto di consegna Enel secondo quanto previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16 (in revisione applicabile) e in conformità alle indicazioni del capitolo E.3 della "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione" (in revisione applicabile);
 - quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
 - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte tradizionale;
- in data 10/05/2019 è stato sottoscritto dalla Società Merck Serono S.p.A., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- in data 05/06/2019 è stato sottoscritto dalla società Merck Serono S.p.A. l'Atto unilaterale d'obbligo integrativo del precedente, ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 27/09/2018 al repertorio n. 021985, e data 10/06/2019 al repertorio n. 022053 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Merck Serono S.p.A.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella

Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di cogenerazione e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Merck Serono S.p.A. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica laddove necessario, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti. La Società Proponente con nota prot. n. 2057 del 10/05/2019 depositava asseverazione ex D.P.R. 380/2001 e D.P.R. 445/2000 la quale il progettista assevera che per l'intervento in progetto "*... non saranno prodotte terre e rocce da scavo, in quanto l'opera in oggetto sarà ubicata in un vano tecnico esistente ...*".

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 11, c.7, del Decreto Legislativo n. 115/2008.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 115 del 30 maggio 2008, art. 11;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;

Vista la Legge Regionale 38 del 16/07/2018;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 20/05/2019, integrato in data 05/06/2019 dalla società Merck Serono S.p.A.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1922 del 24/04/2019, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1922 del 24/04/2019, si provvede al rilascio, alla Società Merck Serono S.p.A. - sede legale in Roma, in via Casilina 125, Cod. Fisc. 00399800580 e P.IVA 00880701008, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. 115 del 30/05/2008, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, della D.G.R. 1208 del 28/07/2017; della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e della L.R. n. 38 del 16/07/2018, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia da **fonte tradizionale, della potenza elettrica nominale di 2,00 MWe, e potenza termica di 4,717 MWt, da realizzarsi nel comune di MODugno (BA), denominato Impianto di Trigenerazione a gas metano;**
- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 175956483) le quali prevedono che l'impianto venga collegato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV nel medesimo punto di consegna esistente (Nodo 2-005604) connesso alla linea MT ATM (DP60-08040) alimentata da CP BARI IND. 2. Tale soluzione prevede la:
 - realizzazione/**adeguamento fabbricato** per il punto di consegna Enel secondo quanto previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16 (in revisione applicabile) e in conformità alle indicazioni del capitolo E.3 della "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione" (in revisione applicabile);
 - quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte tradizionale.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30/05/2008 n. 115 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Merck Serono S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte tradizionale di tipo cogenerativo di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, che con nota prot. n. 32231 del 14/03/2019 all'esito dei lavori svolti, "*... valutate le specifiche risultanze, visiti i pareri favorevoli acquisiti nell'ambito del presente procedimento, assume la determinazione conclusiva di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi in senso favorevole, relativamente alla procedura in oggetto, con le prescrizioni indicate nei pareri acquisiti ...*", facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata pari alla vita utile dell'impianto, dalla data di entrata in esercizio per le opere a carico della Società, e comunque non superiore ad anni venti eventualmente prorogabili;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La fideiussione da presentare a favore del Comune deve avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012 e s.m.i.). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui all'Atto Unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 25/09/2018 e acquisito al repertorio n. 021166 del 27/09/2018.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 22 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**